

Svincolo A3, stop al subentro dell'impresa

Per i giudici l'affitto del ramo d'azienda non basta per incassare i crediti dell'appalto

ANGRI

I lavori per il grande snodo autostradale di Angri continuano a fare notizia nelle aule di tribunale, ma questa volta la svolta arriva direttamente dalla Cassazione. I giudici ermellini hanno stabilito che nei cantieri pubblici la scelta dell'impresa non può essere bypassata da accordi privati, neanche se questi nascono con l'intento di salvare un'azienda in forte crisi finanziaria e garantire la prosecuzione dei cantieri.

La decisione riguarda la lunga controversia legale legata

alla costruzione del nuovo svincolo di collegamento con la Statale 268. In origine la realizzazione dell'opera era stata affidata a una specifica ditta. Quando la società ha dovuto affrontare pesanti difficoltà economiche, per evitare il blocco del cantiere ha affittato il proprio ramo d'azienda a una seconda impresa, cedendole anche il diritto di incassare le riserve economiche, ossia le richieste di maggiori compensi per i lavori eseguiti.

La ditta subentrata ha quindi avviato una battaglia legale contro Autostrade Meridio-

nali per ottenere il riconoscimento di quelle somme. Dopo una sentenza di secondo grado a Napoli che le dava ragione, è arrivato il punto fermo della Cassazione che ribalta completamente lo scenario e mette in discussione la legittimità delle pretese avanzate dalla nuova ditta.

Secondo i giudici romani, l'ingresso di una nuova società in un appalto pubblico non è mai un automatismo. Anche se c'è un contratto di affitto tra due imprese private, la sostituzione non ha alcun valore verso chi gesti-

sce la strada se quest'ultimo non effettua prima una verifica formale sui requisiti di legge della ditta subentrante. Chi realizza un'opera pubblica viene scelto attraverso procedure trasparenti e rigidamente regolamentate: di conseguenza, un passaggio di consegne fatto all'insaputa o senza la preventiva approvazione dell'ente che affida i lavori rischia di aggirare le regole poste a tutela della sicurezza, dell'interesse pubblico e dei cittadini.

La partita non è del tutto finita, perché la causa dovrà



Lo svincolo di Angri che collega l'Agro alla Statale 268

tornare all'esame della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio. I giudici partenopei dovranno però applicare questa volta il principio fissato a Roma: senza il via li-

bera della stazione appaltante e i dovuti controlli preventivi, nessun diritto economico può essere preteso dalla ditta subentrata.